



INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto di Viareggio

SEZIONE TECNICA/SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

(V. G. Oberdan, 2 – Tel. 0584/43931 – E-mail: viareggio@guardiacostiera.it – Sito Web: www.guardiacostiera.it)

“MANOVRE NAUTICHE NELL’AMBITO PORTUALE DI VIAREGGIO EFFETTUATE CON L’AUSILIO DI UNITA’ IDONEE AL RIMORCHIO”

Ordinanza n. 16/2011

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Viareggio,

VISTO: il “Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti del Porto di Viareggio” approvato e reso esecutivo con l’Ordinanza n°01 in data 01 Gennaio 1988 (così come successivamente modificata/integrata);

VISTA: l’ordinanza n. 37/2002 del 11 maggio 2002, in base alla quale tutti coloro che esercitano o intendano esercitare un’attività nell’ambito del Porto di Viareggio, devono consegnare alla locale Autorità marittima, la prevista comunicazione di inizio attività;

VISTA la propria Ordinanza n. 98 in data 15 Maggio 2010 (“incremento disposizioni di security”), recante disposizioni in merito alle modalità di effettuazione delle comunicazioni alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio, da parte delle unità in ingresso, uscita e che seguono spostamenti all’interno dello stesso ambito portuale;

VISTA: la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG (resa esecutiva con legge 27.12.1977, n. 1085);

VISTA: la legge 07 agosto 1009, n. 241 concernente “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO: che nell’ambito del Porto di Viareggio non risulta attivo un servizio di rimorchio assentito in regime di concessione, ragione per la quale le manovre saltuarie di trazione di navi, galleggianti o di altro mobile (anche in costruzione/allestimento) sono effettuate con l’ausilio di unità abilitate al rimorchio, di proprietà di soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 68 del codice della navigazione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Viareggio;

RAVVISTA: la necessità di procedere ad un aggiornamento, integrazione ed attualizzazione delle disposizioni locali vigenti in materia, mediante l’individuazione di prescrizioni specifiche da applicarsi alle singole operazioni svolte in ambito portuale, per la cui favorevole riuscita è necessario l’intervento di una o più unità abilitate allo svolgimento di attività di rimorchio in base alla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione;

VALUTATA: inoltre la necessità di garantire uno snellimento delle procedure ed una uniformità nella trattazione delle diverse istanze, contestualmente ad una celere valutazione degli interessi marittimi coinvolti ed al consequenziale rilascio di una specifica autorizzazione nei confronti del soggetto committente su mandato del quale l’operazione è sarà eseguita;

CONSIDERATO che la disciplina del movimento delle navi nonché degli accosti nei porti attiene a valutazioni di carattere tecnico operativo e di sicurezza della navigazione di competenza dell’Autorità Marittima;

RITENUTO perciò indispensabile individuare apposite disposizioni di carattere tecnico ed operativo al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza della navigazione, portuale in genere e della salvaguardia della vita umana in mare, durante l’effettuazione delle manovre di ingresso/uscita e transito dal/nel Porto di Viareggio di navi, galleggianti in genere, chiatte anche con carico a bordo (quali costruzioni/unità in fase di allestimento), relitti, materiale da recupero,

etc.), rimorchiato da unità riconosciute a tal fine idonee, abilitate ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione ed in possesso della prevista certificazione in corso di validità;

VISTO l'invito formulato in data 27 Gennaio 2011, con il quale sono stati invitati a prendere parte ad una riunione illustrativa dell'emanando provvedimento ordinatorio gli operatori della locale cantieristica, agenzie marittime/raccomandatori, cooperative di pesca, pratico locale nonché l'utenza interessata, con particolare riguardo agli operatori locali in possesso di unità abilitate al rimorchio;

VISTI gli esiti della riunione illustrativa tenutasi il 04 Febbraio 2011, nel corso della quale sono state partecipate, anticipandole, le disposizioni della presente ordinanza, in esito alla quale è stata constatata la condivisione da parte degli intervenuti circa la disciplina oggetto del presente provvedimento nonché valorizzate le osservazioni emerse in tale contesto;

CONSIDERATO che le aree rivierasche costituenti la competenza territoriale di questo Circondario Marittimo si estendono dal Comune di Forte dei Marmi incluso al Comune di Vecchiano escluso;

VISTI: gli artt. 17, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 81, 103, 104, 105, 106, 107, 1113, 1174, 1175, 1231, 1249, 1251 del codice della navigazione nonché il titolo terzo, capo primo del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) ed in particolare l'articolo 59 nonché gli artt. 104 comma 1 lettera v) del D.lgs.vo 31 marzo 1998 n.112 e art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 "riordino della legislazione in materia portuale";

ORDINA

Articolo 1 - (definizioni)

Elemento rimorchiato: navi (tutte le unità indipendentemente dalla lunghezza e tonnellaggio), galleggianti in genere o altri beni mobili, comprese le chiatte con carico a bordo (quale una costruzione/unità in fase di allestimento) ovvero i relitti, materiale da recupero, etc.;

Porto/Ambito portuale: complesso formato dalle opere murarie, dalle aree di deposito e delle acque, denominate interne, racchiuse dal Molo Nord e dalla Diga Foranea del Porto di Viareggio, del quale fanno altresì parte integrante le cd. "acque esterne", le quali corrispondono alla zona di mare che si estende fino ad un miglio dalle predette dighe foranee;

Unità abilitate/idonee al rimorchio: unità abilitate/idonee a svolgere operazioni di rimorchio, certificate sulla base della vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione, i cui proprietari, per svolgere tali attività nel porto di Viareggio, dovranno soddisfare i requisiti richiesti dai successivi articoli;

Convoglio: complesso delle unità costituito dall'elemento rimorchiato e dalla/dalle unità che effettuano il rimorchio;

Capoconvoglio: Comandante del rimorchiatore che "traina" l'elemento rimorchiato ed al quale compete la direzione della rotta e della navigazione (salvo diverso accordo tra gli interessati);

Rimorchiatore di "ritenuta": rimorchiatore che "chiude" il convoglio e che salvo diversa pattuizione tra gli interessati, si considera elemento rimorchiato;

Lunghezza del convoglio: distanza compresa tra la poppa del rimorchiatore (capoconvoglio) e la poppa dell'ultimo elemento rimorchiato (compreso l'eventuale rimorchiatore di "ritenuta");

Committente: persona fisica o giuridica che ordina – direttamente o avvalendosi di agenzie marittime/raccomandatori all'uopo abilitati - e per conto della quale viene eseguita la prestazione consistente nel trasferimento da e per il Porto di Viareggio dell'elemento rimorchiato con l'ausilio di una o più unità abilitate al rimorchio;

Termine delle operazioni: per le manovre d'ingresso e spostamento in ambito portuale, il momento in cui l'elemento rimorchiato è giunto a destinazione ed è agli ormeggi in sicurezza, mentre, per le manovre di uscita dal porto, quanto il convoglio ha raggiunto il limite delle "acque esterne".

Articolo 2 – (ambito di applicazione – requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio)

A) Il presente provvedimento è diretto a disciplinare, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale nonché della salvaguardia della vita umana in mare, l'esecuzione delle operazioni di spostamento, ingresso e/o uscita dal/nel porto di Viareggio di navi, galleggianti o altri beni mobili

(secondo la definizione di cui al precedente articolo), mediante l'ausilio di unità abilitate/idonee al rimorchio ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione ed in possesso dei previsti certificati/autorizzazioni in corso di validità.

B) I diversi soggetti eventualmente interessati a svolgere singole prestazioni di rimorchio nel Porto di Viareggio, su incarico del committente:

- o dovranno essere in regola con quanto previsto dall'ordinanza n. 37/2002 del 11 maggio 2002 della Capitaneria di Porto di Viareggio, in premessa richiamata, concernente le formalità che devono osservare coloro che esercitano o intendano esercitare un'attività nell'ambito del Porto di Viareggio;
- o avere unità opportunamente armate ed equipaggiate, abilitate e riconosciute idonee, mediante certificazione in corso di validità, rilasciata dall'Autorità competente sulla base della vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione;
- o essere in possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni/abilitazioni eventualmente previste dalla normativa vigente in materia oltre che una comprovata esperienza nel settore marittimo/nautico risultante dalla documentazione in atti.

Articolo 3 – (modalità per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto di Viareggio)

Salvi i casi di comprovata forza maggiore ovvero per altri motivi di carattere eccezionale valutati di volta in volta da parte dell'Autorità Marittima, i movimenti all'interno del porto che richiedono l'ausilio di uno o più rimorchiatori dovranno essere preventivamente e formalmente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Viareggio.

Coloro i quali sono interessati alla effettuazione, all'interno del Porto di Viareggio, di un spostamento/trasferimento di un elemento rimorchiato mediante l'impiego di una o più unità abilitate al rimorchio, sono tenuti a produrre alla Capitaneria di Porto di Viareggio – Sezione Tecnica/Nostromo, apposita istanza in bollo conforme al modello in **allegato 1**, il quale forma parte integrante del presente provvedimento. Tale istanza dovrà essere prodotta con **congruo anticipo e comunque almeno 72 h** prima dell'operazione programmata.

Al fine di una migliore organizzazione e riuscita dell'operazione in parola, l'istante (committente) è il soggetto legittimato ad interloquire, direttamente o per il tramite di Agenti Marittimi/raccomandatari abilitati, con i competenti uffici della Capitaneria di Porto di Viareggio e nei confronti del quale, una volta valutata positivamente la sussistenza dei presupposti necessari a garantire una idonea cornice di sicurezza, sarà rilasciato l'eventuale l'atto autorizzativo ovvero indirizzate le eventuali comunicazioni inerenti l'istanza prodotta, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo.

Nel caso in cui il committente decidesse di avvalersi, sotto il profilo squisitamente commerciale, di terzi appaltatori ai fini dell'erogazione della prestazione di rimorchio/organizzazione dell'operazione di cui trattasi, questi ultimi soggetti dovranno essere muniti di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento del servizio richiestogli nonché di mezzi idonei e certificati oltretutto, data la specificità della prestazione, di una comprovata esperienza nel settore marittimo/nautico.

Quanto precede, ferme restando tutte le ulteriori formalità che dovranno essere comunque espletate, in occasione dello svolgimento di eventuali operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale in ambito portuale.

Articolo 4 – (Adempimenti da parte del Capo convoglio)

Il Capo convoglio dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. **in fase di ingresso nel Porto di Viareggio**: una volta giunto al limite delle "acque esterne", così come definite al precedente articolo 1, dovrà contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio su canale 16 vhf identificarsi e, una volta pronto ad eseguire la manovra di ingresso in porto, comunicarlo richiedendo contestuale autorizzazione verbale a poter procedere. La navigazione in ingresso con l'impegno dell'imboccatura del porto non potrà comunque essere iniziata qualora l'elemento rimorchiato non avesse ottenuto la preventiva disponibilità di un posto di ormeggio in banchina ovvero presso altra area portuale anche in concessione;

- b. in fase di uscita dal porto di Viareggio e per spostamenti in ambito portuale: una volta che il capoconvoglio è pronto alla effettuazione della manovra di rimorchio, dovrà contattare la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio con le stesse modalità di cui al precedente punto, comunicarlo e richiedere l'autorizzazione verbale a poter iniziare la manovra;
- c. assicurare per tutta la durata delle operazioni, l'ascolto radio continuo sul canale 16 vhf o su diverso canale eventualmente concordato con la sala operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio;
- d. prima di intraprendere l'operazione:
 - 1. accertarsi che la propria unità sia opportunamente armata, equipaggiata ed in piena efficienza;
 - 2. che sussistano le condizioni di sicurezza per la buona riuscita della manovra, valutate le condizioni meteo marine in atto, il pescaggio dei rimorchiatori e dell'elemento rimorchiato in relazione alla profondità dei fondali dell'avamposto e Porto di Viareggio, condizioni di marea presenti, lunghezza e manovrabilità del convoglio in relazione agli spazi portuali;
- e. comunicare immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio, contattabile su canale 16 vhf, gli eventuali imprevisti o l'insorgere di qualsiasi inconveniente che potrebbe potenzialmente cagionare rischi per la sicurezza delle manovre del convoglio e più in generale per la sicurezza della navigazione e portuale nonché per la salvaguardia della vita umana in mare. In tale circostanza potrà adottare le azioni e/o accorgimenti suggeriti dalla buona perizia marinaresca anche al fine di evitare il verificarsi di tali situazioni o comunque per ridurne gli effetti dannosi;
- f. sospendere le operazioni su semplice disposizione, anche verbale, che dovesse eventualmente essere impartita da personale della Capitaneria di Porto di Viareggio;
- g. attenersi alle previsioni del vigente "regolamento per prevenire gli abbordi in mare", in premessa richiamato, per ciò che concerne in particolare le manovre, regole di condotta, segnali visivi e sonori nonché delle ulteriori disposizioni applicabili al caso concreto;
- h. comunicare alla sala operativa il termine dell'operazione, inteso come da definizione di cui all'articolo 1;
- i. essere in possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente previste (quale ad es. l'autorizzazione al trasferimento con unità al rimorchio per/dal porto di Viareggio, rilasciata a seguito di apposita visita eseguita da ente tecnico, etc.);
- j. adempiere alle incombenze previste dal codice della navigazione in materia di formalità all'arrivo/partenza delle navi in porto, da espletarsi presso la sezione armamento/spedizioni della Capitaneria di Porto di Viareggio;
- k. attenersi a tutte le eventuali prescrizioni che dovessero essere individuate dalla Capitaneria di Porto di Viareggio nonché, alle ulteriori provvedimenti vigenti in ambito locale anche se non espressamente richiamati nel presente provvedimento.

Il Capo convoglio, potrà escludere dal convoglio le navi (rimorchiate e rimorchanti) i cui comandanti rifiutino di eseguire gli ordini da egli impartiti, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di garantire la sicurezza della navigazione e portuale nella sua più ampia accezione nonché prevenire il verificarsi di sinistri marittimi e/o danni a persone terze o cose. A loro volta, i comandanti delle navi che fanno parte del convoglio, anche in mancanza di particolari ordini impartiti dal capo convoglio, dovranno prendere tutte le precauzioni necessarie per la regolarità della navigazione, dettate dall'esperienza e dalla buona perizia marinaresca.

Articolo 5 - (Varie)

La Capitaneria di Porto di Viareggio, ricevuta l'istanza e la relativa documentazione allegata, si riserva comunque, qualora ritenuto necessario al fine di assicurare un maggiore gradiente per la sicurezza della navigazione e portuale nonché per la salvaguardia della vita umana in mare, di disporre al committente l'impiego di ulteriori o diverse unità idonee al rimorchio, tenuto altresì conto della tipologia, caratteristiche e composizione del convoglio anche in relazione alle peculiarità del Porto di Viareggio.

E' fatto espresso divieto ai comandanti dei rimorchiatori di ammettere a bordo personale non facente parte dell'equipaggio durante le manovre da espletarsi in ambito portuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, per ciò che concerne la precedenza tra unità in navigazione ed il convoglio, regole di condotta e manovra, trova piena applicazione il regolamento per prevenire gli abbordi in mare in premessa citato.

Il committente per conto della quale la prestazione viene erogata dalle unità abilitate al rimorchio rimane responsabile nei confronti dell'Autorità Marittima della corretta organizzazione dell'intera operazione.

Articolo 6 - (Responsabilità)

L'Autorità Marittima è pertanto da ritenersi manlevata da qualsiasi responsabilità in ordine ai danni da chiunque ed a qualsiasi titolo patiti o arrecati a cose in conseguenza dall'esecuzione dell'operazione di rimorchio di cui trattasi.

Per quanto non espressamente indicato dal presente provvedimento in materia di responsabilità durante l'effettuazione della manovra tecnico-nautica di rimorchio, si rimanda alla vigente normativa dettata dal codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione nonché ad ogni diversa disposizione eventualmente applicabile al caso di specie.

(Articolo 7 - sanzioni)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge, nonché ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, dei danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati quale conseguenza dall'inosservanza del presente provvedimento.

(Articolo 8 - pubblicità)

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che verrà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Compartimento Marittimo di Viareggio e la cui diffusione sarà altresì assicurata mediante inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/viareggio.

La presente ordinanza entra in vigore a far data dal 09 Febbraio 2011, abroga ed integra ogni diversa disposizione in contrasto ovvero antecedente e disciplinante la medesima attività contemplata nel presente provvedimento ordinatorio.

Viareggio, li 09 Febbraio 2011

Firmato in originale¹
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pasquale VITIELLO

¹ Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili (comma 2, art. 3 del D.Lgs 12/2/1993, n° 39)

Marca da Bollo

€ 14, 62

Allegato 1 all'ordinanza n. _____ in data ____ Febbraio 2011

Spett.le Capitaneria di Porto di Viareggio –
Sez. Tecnica/Uff. Nostromo
Piazza Palombari dell'Artiglio - VIAREGGIO
viareggio@guardiacostiera.it

Oggetto: Operazione di ingresso/uscita/spostamento nel/dal Porto di Viareggio con l'ausilio di rimorchiatori

- ☐ Costruzione n. _____ dei Cantieri Navali _____
☐ Unità denominata _____ matr. _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e
residente in _____ alla via _____, in qualità di
_____ (cell. _____ -

e-mail: _____) chiede che sia autorizzata la seguente operazione pianificata per il
giorno _____:

- ☐ ingresso nel porto di Viareggio (arrivo in rada intorno alle ore _____ circa) con
destinazione _____ (durata stimata dalle _____ alle _____);
☐ uscita (con partenza dalla banchina _____ alle ore _____ circa);
☐ spostamento dalla banchina _____ alla banchina _____ del Porto di
Viareggio, del seguente:

Elemento rimorchiato:

tipo _____ (descrizione elemento rimorchiato) matr. _____,
lunghezza f.t.mt. _____, larghezza mt. _____, pescaggio mt. _____ a bordo del quale sarà/non
sarà (barrare voce che non interessa) presente equipaggio .

Tale operazione sarà effettuata con l'ausilio del/i seguente/i rimorchiatore/i:

1) Rimorchiatore - Capoconvoglio

Nome _____; Matricola _____
ufficio d'iscrizione _____; t.s.l. _____
armatore: Sig./Società _____
proprietario: Sig./Società _____
comandante: Sig. _____
Porto di provenienza/destinazione _____
Caratteristiche tecniche: Lunghezza f.t.(mt.) _____, Larghezza (mt.) _____
Pescaggio(m.t.) _____ - Estremi certificato di
sicurezza n° _____ / _____ rilasciato da _____ con validità fino al _____

2) Rimorchiatore di trattenuta

Nome _____; Matricola _____
ufficio d'iscrizione _____; t.s.l. _____
armatore: Sig./Società _____
proprietario: Sig./Società _____
comandante: Sig. _____
Porto di provenienza/destinazione _____
Caratteristiche tecniche: Lunghezza f.t.(mt.) _____, Larghezza (mt.) _____
Pescaggio (mt.) _____ - Estremi certificato di
sicurezza n° _____ / _____ rilasciato da _____ con validità fino al _____

- **Richiesta prestazione di pilotaggio da parte del pratico locale:** ☐ Si ☐ No

A tal fine, dichiara:

- di essere a conoscenza dell'ordinanza n° _____/2011 in data ____ Febbraio 2011 della Capitaneria di Porto di Viareggio e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni nella stessa contenute nonché quelle ulteriori che la predetta Autorità Marittima riterrà opportuno impartire;
- che le operazioni saranno effettuate da unità abilitate/idonee al rimorchio in base alla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione, in possesso delle relative certificazioni in corso di validità ed in regola con la copertura assicurativa (in corso di validità);
- il personale che sarà impiegato in tutte le fasi dell'operazione è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché in possesso di comprovata esperienza nel settore marittimo e regolarmente assunto;
- la unità abilitate al rimorchio sono di proprietà di soggetti che hanno provveduto ad effettuare la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 68 del codice della navigazione;
- di manlevare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante ed in conseguenza dello svolgimento delle operazioni sopra indicate.

Si allegano:

- 1) certificati di sicurezza della/delle che effettueranno il rimorchio; 2) fotocopia del proprio documento d'identità; 3) marca da bollo da 14,62 per l'autorizzazione.

Viareggio, li _____

Il richiedente _____